



Stefano Paderni  
NOTAIO

N.5375 del Repertorio

N.3362 della Raccolta

----- ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE -----

----- "ASSOCIAZIONE FIORI GIOIOSI" -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciannove.

Il giorno due del mese di dicembre.

----- 02-12-2019 -----

In Locri, nel mio studio sito in Corso Vittorio Emanuele n.7.

Innanzi a me, Dott. STEFANO PADERNI, Notaio In Locri,

iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

di Reggio Calabria e Locri -----

----- SONO PRESENTI -----

- AGOSTINO IRENE, nata a Locri (RC) il 14 giugno 1986 e

residente in Gioiosa Ionica (RC) alla via Giacomo Leopardi

n.41, codice fiscale GST RNI 86H54 D976M; -----

- ALI' ILENIA, nata a Dr. Jdid (Marocco) il 28 luglio 1993 e

residente in Gioiosa Ionica in Contrada Palma Inferiore

n.11, codice fiscale LAI LNI 93L68 Z330V; -----

- DE LEO MARTINA, nata a Siderno (RC) il 2 luglio 1988 e ivi

residente alla via Dromo n.29, codice fiscale DLE MTN 88L42

I725Q; -----

- FERRARO VINCENZO, nato a Locri (RC) il 23 luglio 1986 e

residente in Siderno (RC) alla via Piromalli vico II n.2,

codice fiscale FRR VCN 86L23 D976F; -----

- PITONE MARZIA, nata a Locri (RC) il 30 gennaio 1998 e

Registrato a Locri

il 04/12/2019

al n. 3142 serie 1T

residente in Siderno (RC) alla via Dromo n.36, codice

fiscale PTN MRZ 98A70 D976P; -----

- POLICHENI ELISA, nata a Locri (RC) il 28 ottobre 1989 e

residente in Portigliola (RC) alla Contrada Lentù n.178,

codice fiscale PLC LSE 89R68 D976X; -----

- POLICHENI ILENIA, nata a Locri (RC) il 7 settembre 1981 e

residente in Portigliola (RC) alla Contrada Trappeto n.26,

codice fiscale PLC LNI 81P47 D976S. -----

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità

personale io Notaio sono certo, con il presente atto

convengono e stipulano quanto segue: -----

----- Articolo 1 -----

----- DENOMINAZIONE -----

E' costituita tra i comparenti, ai sensi del Decreto

legislativo 117 del 2017, e delle norme del Codice civile in

tema di associazioni, l'Associazione non riconosciuta

denominata "ASSOCIAZIONE FIORI GIOIOSI". -----

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico

nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta

iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di

questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di

promozione sociale" dovranno essere inseriti nella

denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel

RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi

"ASSOCIAZIONE FIORI GIOIOSI APS" oppure "ASSOCIAZIONE FIORI

GIOIOSI associazione di promozione sociale".

----- Articolo 2 -----

----- SEDE -----

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gioiosa Ionica (RC) e attualmente in Via Giacomo Leopardi n.41/I.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Gioiosa Ionica (RC) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

----- Articolo 3 -----

----- DURATA -----

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato nelle forme di legge.

----- Articolo 4 -----

----- SCOPO - FINALITA' - ATTIVITA' -----

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Essa opera nei seguenti settori:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni; -----

B) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

C) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa rivolta sia al personale scolastico e non scolastico; -----

D) formazione universitaria e post-universitaria; -----

E) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----

F) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; -----

G) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

H) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; -----

I) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi; -

J) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

L'Associazione persegue le seguenti finalità: -----

A. Promuovere e sviluppare iniziative di carattere sociale, culturale, artistico, finalizzate alla promozione umana, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per un miglioramento della qualità della vita e del raggiungimento delle pari opportunità; -----

B. Diffondere la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, dei beni culturali del patrimonio artistico, culturale e delle tradizioni; -----

C. Assolvere alla funzione di maturazione e crescita umana e civile, attraverso gli ideali della solidarietà, dell'educazione sanitaria, della prevenzione, della qualità dell'assistenza e del reinserimento sociale; -----

D. Porsi come punto di riferimento per quanti, emarginati, svantaggiati o portatori di handicap, possono trovare nelle varie attività promosse dall'Associazione un sollievo al

proprio disagio; -----

E. Promuovere laboratori e attività artistico-culturali e ricreative; -----

F. Promuovere attività di sportello d'ascolto per categorie svantaggiate, sostegno alla genitorialità, sostegno per i familiari di persone svantaggiate, e consulenza psico-pedagogica; -----

G. Promuovere percorsi di formazione rivolti a soggetti svantaggiati, disoccupati e/o inoccupati, con particolare attenzione alla popolazione immigrata e nel rispetto delle pari opportunità di genere; -----

H. Progettare, in proprio o in partenariato con altri enti, interventi nell'ambito sociale, sanitario, della solidarietà e del volontariato; -----

I. Ideare e gestire laboratori ludici, creativi, ricreativi ed educativi per ragazzi, sportelli d'ascolto per genitori e insegnanti, finalizzati alla progettazione di unità didattiche ludico-educative e psico-pedagogiche nelle scuole e per le scuole, per la prevenzione ed il contenimento dei comportamenti emarginanti, della dispersione scolastica, dell'evasione e dell'abbandono scolastico; -----

J. Promuove attività di laboratorio informatico e multimediale in favore di minori, anziani, soggetti svantaggiati e portatori di handicap; -----

K. Promuove attività di laboratorio informatico e

multimediale finalizzate all'apprendimento di competenze

utili alla gestione, da parte degli operatori sociali coinvolti, di portali dedicati al Terzo settore quali strumenti di integrazione sociale e di opportunità lavorative; -----

L. Promuovere l'apertura alla conoscenza delle culture dei migranti e degli stranieri, ricercando occasioni di cooperazione culturale ed economica tra l'Italia ed i rispettivi Paesi di appartenenza. -----

M. Promuovere e organizzare corsi di formazione rivolti al personale della scuola. -----

N. servizi socio assistenziali domiciliari a favore di persone non autosufficienti e disabilità gravi. -----

O. Promozione e promulgazione culturale e sociale di attività rivolte alla vita indipendente, all'inclusione sociale delle persone con disabilità e/o di soggetti svantaggiati attraverso modelli di Indipendente Living/Cohousing, laboratori per le autonomie di base e accessorie, assistenza personale autogestita e tutte le forme progettuali coerenti con la finalità predetta. -----

P. Servizio di trasporto e accompagnamento assistito per persone svantaggiate, non autosufficienti e/o con disabilità.

Q. Attività integrate di agricoltura sociale inserite in un progetto di riabilitazione e sostegno sociale rivolti all'inserimento socio-lavorativo di lavoratori svantaggiati,

disabili, minori in età lavorativa, persone socialmente devianti. -----

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le attività mediante la realizzazione delle seguenti azioni e aree: -----

A) L'area socio-sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle patologie croniche e invalidanti, delle malattie sociali e dei tumori, sovraintendendo alle iniziative rivolte all'educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualità dell'assistenza e al reinserimento sociale; -----

B) L'area della solidarietà sociale: in rapporto alle problematiche dell'infanzia e della terza età, degli immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della povertà e della emarginazione socio-culturale; -----

C) L'area educativa e del diritto allo studio: in riferimento alle problematiche dell'evasione scolastica e dell'abbandono, a sostegno della piena realizzazione delle opportunità educative; in riferimento alla disabilità attraverso la formazione del personale scolastico; -----

D) L'area culturale, con specifico riferimento alla tutela del territorio, dell'ambiente, e alla promulgazione del patrimonio storico-artistico e culturale; -----

E) L'area dei diritti civili, della tutela del cittadino, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali, a favore della pace e del rispetto tra i popoli; -----

L'Associazione, per il perseguitamento dei suoi fini, promuove e svolge le seguenti attività: -----

1. organizzazione e promozione di convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, meeting, corsi, incontri studio e attività di formazione e ricerca rivolte al personale scolastico e non, a tutti i professionisti del settore socio-sanitario e appartenenti a enti pubblici e privati di ogni settore attinente; -----
2. organizzazione e promozione di spettacoli, teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche, mostre, rassegne, concerti ed eventi nel campo artistico in genere; -----
3. attività di volontariato, partecipazione e solidarietà sociale nel campo dell'assistenza e dei servizi sociali; ----
4. divulgazione e realizzazione di libri, riviste, studi e testi relativi ai settori di interesse ed alle finalità statutarie; -----
5. gruppi di studi, indagini demoscopiche, questionari e ricerche, promozione alla formazione di borse di studio, organizzazione di biblioteche, pinacoteche, mediateche, emeroteche, ecc.; -----
6. collaborazioni, partecipazioni ed adesioni a qualsiasi

Ente Pubblico o privato, nazionale ed internazionale, ad organismi, organizzazioni, movimenti e associazioni, fondazioni, riviste, e quant' altro si ritenga avere finalità simili o analoghe alle proprie; -----

7. redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni informative quali giornali e libri, bollettini, atti di convegno, nonché produzione di programmi radiofonici e radiotelevisivi, filmati, film e documentari; -----

8. attività di informazione e comunicazione sociale e culturale, anche gestendo direttamente attività editoriali e portali web dedicati alla comunicazione di utilità sociale; -

9. gestione, anche a seguito di convenzioni con Enti pubblici e privati, di immobili ed impianti, strutture ricreative, sociali e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale. -----

Per perseguire i propri obiettivi l'associazione può istituire forme organizzative varie, può aderire ad altre entità associative e concludere con Enti e Istituti, italiani ed esteri, accordi di collaborazione, rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività, anche con l'utilizzo di fondi pubblici. -

10. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. -----

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. -----

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. -----

#### ----- Articolo 5 -----

##### ----- ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE -----

Sono organi dell'Associazione: -----  
a) l'Assemblea dei soci; -----  
b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo); -----  
c) il Presidente; -----  
d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; -----  
e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore. -----

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo

dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In sede di costituzione i comparenti eleggono per il primo triennio 2019, 2020 e 2021 un Consiglio Direttivo composto

da sette membri e precisamente:

1. Agostino Irene, Presidente;

2. Policheni Ilenia, Segretario

3. De Leo Martina, Tesoriere

4. Ali Ilenia, Consigliere

5. Ferraro Vincenzo, Consigliere

6. Policheni Elisa, Consigliere

7. Pitone Marzia, Consigliere

I sunnominati essendo presenti dichiarano espressamente di

accettare la carica loro conferita.

#### Articolo 6

#### PATRIMONIO E ESERCIZIO FINANZIARIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati; -----

c) donazioni e lasciti testamentari; -----

d) rendite patrimoniali; -----

e) attività di raccolta fondi; -----

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; -----

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore; -----

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia. -----

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019. -----

#### ----- Articolo 7 -----

##### ----- SOCI -----

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. -----

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. -----

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio

Direttivo. -----

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. -----

I diritti dei soci e i loro obblighi sono regolati dalle norme dell'allegato Statuto. -----

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. -----

----- Articolo 8 -----

----- RINVIO -----

Per quanto qui non espressamente convenuto i comparenti si rimettono alle disposizioni di legge che regolano e disciplinano la materia, nonchè alle disposizioni contenute nello Statuto sociale che mi esibiscono e consegnano dichiarando di averlo letto, ampiamente discusso e che sottoscrivono in segno di approvazione. -----

Detto Statuto, debitamente firmato dalle parti e da me Notaio, viene da me stesso ritirato ed allegato a quest'atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale. -----

----- Articolo 9 -----

----- SPESE -----


Le spese del presente atto e quelle relative e conseguenziali sono a carico dell'Associazione. -----

I comparenti mi dispensano espressamente dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza. ----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il  
presente atto da me letto ai comparenti che lo approvano  
perchè conforme alla loro volontà. -----

Scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su quattro fogli di cui occupa quindici pagine fin qui e si

F.to Irene Agostino - Ilénia Ali - De Leo Martina - Ferraro  
Vincenzo - Marzia Pitone - Elisa Policheni - Ilenia  
Policheni - Stefano Padorni Notaio - Impronta Sigillo





Stefano Paderni  
NOTAIO

----- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE -----

----- "ASSOCIAZIONE FIORI GIOIOSI" -----

----- Titolo I -----

----- Costituzione e scopi -----

Allegato "A"  
N.5375 Repertorio  
N.3362 Raccolta

Art.1 - Denominazione-sede-durata -----

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, e delle

norme del Codice civile in tema di associazioni, è

costituita l'Associazione non riconosciuta denominata

"ASSOCIAZIONE FIORI GIOIOSI", di seguito indicata anche come

"Associazione". -----

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gioiosa

Ionica (RC), e attualmente in Via Giacomo Leopardi n.41/I -----

L'eventuale variazione della sedé legale nell'ambito del

Comune di Gioiosa Ionica (RC) non comporta modifica

statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo

e successiva comunicazione agli uffici competenti. -----

3. Essa opera nel territorio della Regione Calabria ed

intende operare anche in ambito nazionale. -----

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie,

in Italia e all'estero. -----

5. L'Associazione ha durata illimitata. -----

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o

dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" -----

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico

nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta

iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di

questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di

promozione sociale" dovranno essere inseriti nella

denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel

RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi

"ASSOCIAZIONE FIORI GIOIOSI APS" oppure "ASSOCIAZIONE FIORI

GIOIOSI associazione di promozione sociale". -----

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare

l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o

l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle

comunicazioni al pubblico. -----

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del

Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di

"associazione di promozione sociale" potranno comunque

essere inseriti nella denominazione sociale qualora

l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri,

regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000. -

Art.3 - Scopi -----

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la

propria attività istituzionale ed associativa sui principi

costituzionali della democrazia, della partecipazione

sociale e sull'attività di volontariato. -----

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso

l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più

attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. -----

3. Essa opera nei seguenti settori: -----

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; -----

B) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

C) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa rivolta sia al personale scolastico e non scolastico; -----

D) formazione universitaria e post-universitaria; -----

E) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----

F) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; -----

G) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e

formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto

della povertà educativa; -----

H) promozione della cultura della legalità, della pace tra i

popoli, della non violenza e della difesa non armata; -----

I) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti

delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunità e delle

iniziativa di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi; -

J) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni

confiscati alla criminalità organizzata. -----

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità: -----

A. Promuovere e sviluppare iniziative di carattere sociale,

culturale, artistico, finalizzate alla promozione umana, per

l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per un

miglioramento della qualità della vita e del raggiungimento

delle pari opportunità; -----

B. Diffondere la conoscenza, la salvaguardia e la

valorizzazione dell'ambiente, dei beni culturali del

patrimonio artistico, culturale e delle tradizioni; -----

C. Assolvere alla funzione di maturazione e crescita umana e

civile, attraverso gli ideali della solidarietà,

dell'educazione sanitaria, della prevenzione, della qualità

dell'assistenza e del reinserimento sociale; -----

D. Porsi come punto di riferimento per quanti, emarginati,

svantaggiati o portatori di handicap, possono trovare nelle varie attività promosse dall'Associazione un sollievo al proprio disagio; -----

E. Promuovere laboratori e attività artistico-culturali e ricreative; -----

F. Promuovere attività di sportello d'ascolto per categorie svantaggiate, sostegno alla genitorialità, sostegno per i familiari di persone svantaggiate, e consulenza psico-pedagogica; -----

G. Promuovere percorsi di formazione rivolti a soggetti svantaggiati, disoccupati e/o inoccupati, con particolare attenzione alla popolazione immigrata e nel rispetto delle pari opportunità di genere; -----

H. Progettare, in proprio o in partenariato con altri enti, interventi nell'ambito sociale, sanitario, della solidarietà e del volontariato; -----

I. Ideare e gestire laboratori ludici, creativi, ricreativi ed educativi per ragazzi, sportelli d'ascolto per genitori e insegnanti, finalizzati alla progettazione di unità didattiche ludico-educative e psico-pedagogiche nelle scuole e per le scuole, per la prevenzione ed il contenimento dei comportamenti emarginanti, della dispersione scolastica, dell'evasione e dell'abbandono scolastico; -----

J. Promuove attività di laboratorio informatico e

multimediale in favore di minori, anziani, soggetti

svantaggiati e portatori di handicap; -----

K. Promuove attività di laboratorio informatico e

multimediale finalizzate all'apprendimento di competenze

utili alla gestione, da parte degli operatori sociali

coinvolti, di portali dedicati al Terzo settore quali

strumenti di integrazione sociale e di opportunità

lavorative; -----

L. Promuovere l'apertura alla conoscenza delle culture dei

migranti e degli stranieri, ricercando occasioni di

cooperazione culturale ed economica tra l'Italia ed i

rispettivi Paesi di appartenenza. -----

M. Promuovere e organizzare corsi di formazione rivolti al

personale della scuola. -----

N. servizi socio assistenziali domiciliari a favore di

persone non autosufficienti e disabilità gravi. -----

O. Promozione e promulgazione culturale e sociale di

attività rivolte alla vita indipendente, all'inclusione

sociale delle persone con disabilità e/o di soggetti

svantaggiati attraverso modelli di Indipendente Living/

Cohousing, laboratori per le autonomie di base e accessorie,

assistenza personale autogestita e tutte le forme

progettuali coerenti con la finalità predetta. -----

P. Servizio di trasporto e accompagnamento assistito per

persone svantaggiate, non autosufficienti e/o con disabilità.

Q. Attività integrate di agricoltura sociale inserite in un  
progetto di riabilitazione e sostegno sociale rivolti  
all'inserimento socio-lavorativo di lavoratori svantaggiati,  
disabili, minori in età lavorativa, persone socialmente  
devianti.

**Art.4 - Attività**

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà  
svolgere le attività mediante la realizzazione delle  
seguenti azioni e aree:

A) L'area socio-sanitaria, con particolare riferimento alle  
problematiche dei portatori di handicap, della salute  
mentale, delle patologie croniche e invalidanti, delle  
malattie sociali e dei tumori, sovraintendendo alle  
iniziative rivolte all'educazione sanitaria, alla  
prevenzione, alla qualità dell'assistenza e al reinserimento  
sociale;

B) L'area della solidarietà sociale: in rapporto alle  
problematiche dell'infanzia e della terza età, degli  
immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile  
e degli adulti, della povertà e della emarginazione  
socio-culturale;

C) L'area educativa e del diritto allo studio: in  
riferimento alle problematiche dell'evasione scolastica e  
dell'abbandono, a sostegno della piena realizzazione delle  
opportunità educative; in riferimento alla disabilità

attraverso la formazione del personale scolastico; -----

D) L'area culturale, con specifico riferimento alla tutela del territorio, dell'ambiente, e alla promulgazione del patrimonio storico- artistico e culturale; -----

E) L'area dei diritti civili, della tutela del cittadino, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali, a favore della pace e del rispetto tra i popoli; -----

L'Associazione, per il perseguitamento dei suoi fini, promuove e svolge le seguenti attività: -----

1. organizzazione e promozione di convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, meeting, corsi, incontri studio e attività di formazione e ricerca rivolte al personale scolastico e non, a tutti i professionisti del settore socio-sanitario e appartenenti a enti pubblici e privati di ogni settore attinente; -----

2. organizzazione e promozione di spettacoli, teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche, mostre, rassegne, concerti ed eventi nel campo artistico in genere; -----

3. attività di volontariato, partecipazione e solidarietà sociale nel campo dell'assistenza e dei servizi sociali; ----

4. divulgazione e realizzazione di libri, riviste, studi e testi relativi ai settori di interesse ed alle finalità statutarie; -----

5. gruppi di studi, indagini demoscopiche, questionari e

ricerche, promozione alla formazione di borse di studio,

organizzazione di biblioteche, pinacoteche, mediateche,  
emeroteche, ecc.; -----

6. collaborazioni, partecipazioni ed adesioni a qualsiasi  
Ente Pubblico o privato, nazionale ed internazionale, ad  
organismi, organizzazioni, movimenti e associazioni,  
fondazioni, riviste, e quant' altro si ritenga avere  
finalità simili o analoghe alle proprie; -----

7. redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni  
informative quali giornali e libri, bollettini, atti di  
convegno, nonché produzione di programmi radiofonici e  
radiotelevisivi, filmati, film e documentari; -----

8. attività di informazione e comunicazione sociale e  
culturale, anche gestendo direttamente attività editoriali e  
portali web dedicati alla comunicazione di utilità sociale; -

9. gestione, anche a seguito di convenzioni con Enti  
pubblici e privati, di immobili ed impianti, strutture  
ricreative, sociali e culturali per il conseguimento di  
finalità di utilità generale. -----

Per perseguire i propri obiettivi l'associazione può  
istituire forme organizzative varie, può aderire ad altre  
entità associative e concludere con Enti e Istituti,  
italiani ed esteri, accordi di collaborazione,  
rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di  
servizi e attività, anche con l'utilizzo di fondi pubblici. -

10 svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirose il raggiungimento. -----

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. -----

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. -----

----- Titolo II -----  
----- Norme sul rapporto associativo -----

**Art.5 - Norme sull'ordinamento interno**  
1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti

dell'Associazione. -----

**Art.6 - Associati -----**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. -----

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. -----

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo. -----

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. -----

**Art.7 - Procedura di ammissione -----**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. -----

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le

disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguitate e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

#### **Art.8 - Diritti e doveri degli associati**

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il  
diritto di elettorato attivo e passivo; -----  
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative  
dell'Associazione, e di parteciparvi; -----  
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale  
diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di  
presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede  
entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni  
successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede  
dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal  
Consiglio Direttivo. -----

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin  
dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati,  
sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento  
della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di  
voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del  
presente Statuto. -----

3. Gli associati hanno il dovere di: -----  
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle  
finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei  
rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;  
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni  
e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----  
c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei  
termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. -----

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

**Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio

Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. -----

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. -----

----- Titolo III -----

----- Norme sul volontariato -----

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato -----

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti

ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i

volontari, associati o non associati, che svolgono la loro

attività in modo non occasionale. -----

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari

contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità

civile verso terzi. -----

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in

alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono

essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e

analiticamente documentate per l'attività prestata, previa

autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio

Direttivo. -----

#### **Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite -----**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi

forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con

ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui

il volontario è associato o tramite il quale svolge la

propria attività volontaria. -----

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse

generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di

volontariato dei propri associati o delle persone aderenti

agli enti associati. -----

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

----- Titolo IV -----

----- Organi sociali -----

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
  - c) il Presidente;
  - d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato

attivo e passivo. -----

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. -----

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

Sono ammesse massimo tre deleghe per associato. -----

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata: -----  
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del

Consiglio Direttivo; -----

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. -----

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla

convocazione dell'Assemblea. -----

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. ----

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione vénisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. -----

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. -----

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal

verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione. ---

**Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum** -----

1. E' compito dell'Assemblea ordinaria:  
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; -----  
b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; -----  
c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; -----  
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; -----  
e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione; -----  
f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; --  
g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore; -----  
h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; --  
i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; -----

j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; -----

k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale. -----

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. -----

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. -----

#### Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum -----

1. E' compito dell'Assemblea straordinaria: -----

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; -----  
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. -----

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita

con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e  
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei  
presenti. -----

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione  
del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in  
prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di  
almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. -----

#### Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto -----

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. -----

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che  
sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli  
associati, sempre che essi siano in regola con il versamento  
della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che  
non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli  
associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di  
voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati  
ai fini del raggiungimento dei quorum. -----

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese;  
si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta  
almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle  
cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni  
riguardanti le persone, si procede mediante il voto a  
scrutinio segreto. -----

#### Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica -----

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. ----

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. ----

Il Consiglio Direttivo, se non deciso dall'assemblea in sede di nomina dello stesso, provvede alla nomina del Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, del Segretario, del Tesoriere, e ripartisce la distribuzione degli incarichi tra i suoi componenti. -----

Il Tesoriere custodisce i fondi sociali e cura l'esazione delle quote associative. -----

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

**Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con

i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni; -----

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; -----

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione; -----

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; -----

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; --

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione. -----

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. -----

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. -----

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo -----

1. La carica di Consigliere si perde per: -----  
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al

Consiglio Direttivo; -----

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi

dell'Associazione; -----

c) sopravvenute cause di incompatibilità, di cui all'art.17, comma 2, del presente Statuto; -----

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto. -----

2. \* Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svolta. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica

fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova

elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica

fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo  
vigente. -----

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei  
Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà  
decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più  
anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro  
30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad  
una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino  
all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati  
rimangono in carica per l'attività di ordinaria  
amministrazione. -----

#### Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica -----

1. Il Presidente è il legale rappresentante  
dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in  
giudizio. -----

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i  
propri associati. -----

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio  
Direttivo ed è rieleggibile. -----

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della  
conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in  
particolare ha il compito di: -----

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano  
l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei

terzi; -----

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e  
del Consiglio Direttivo; -----

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza,  
sottponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da  
parte del Consiglio Direttivo; -----

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il  
Consiglio Direttivo. -----

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene  
sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o  
impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo  
conferire espressa delega ad altro Consigliere. -----

**Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente -----**

1. La carica di Presidente si perde per:  
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al  
Consiglio Direttivo; -----
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di  
comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,  
persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per  
ogni altro comportamento lesivo degli interessi  
dell'Associazione; -----
- c) sopravvenute cause di incompatibilità, di cui all'art.17,  
comma 2, del presente Statuto; -----
- d) perdita della qualità di associato a seguito del  
verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del

presente Statuto. -----

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione. -----

**Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento -----**

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è composto da un unico componente (organo monocratico) scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, cioè tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, nominato dall'Assemblea. -----

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. -----

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. -----

4. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed

esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. -----

**Art.24 - Competenze dell'organo di controllo -----**

1. E' compito dell'organo di controllo: -----

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento; -----

c) esercitare il controllo contabile; -----

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli

5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; -----

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; -----

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. -----

2. Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. -----

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**Art. 25 - L'organo di revisione**

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

#### Titolo V

##### I libri sociali

#### Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e

Sciolimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Sciolimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo sciolimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo sciolimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Irene Agostino - Ilenia Ali - De Leo Martina - Ferraro

Vincenzo - Marzia Pitone - Elisa Policheni - Ilenia

Policheni - Stefano Paderni Notaio - Impronta Sigillo

LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI NUMERO CINQUANTATRE FACCIADE


COMPRESA LA PRESENTE, E' CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI

CONSERVA AI MIEI ATTI. -----

SI RILASCIA IN CARTA LIBERA PER GLI USI DI CUI ALLA TABELLA

ALLEGATO "B" AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N.642. -----

Locri, il 4 Dicembre 2019 -----

A handwritten signature is written over the date. To the left of the signature, there is a circular official stamp, likely a notary or government seal, which is mostly obscured by the handwriting.

